

## C. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

### I. MARCHIO COMUNITARIO

31994 R 0040: regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1), modificato da:

— 31994 R 3288: regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83).

Dopo l'articolo 142 è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 142 bis

Disposizioni connesse con l'allargamento della Comunità

1. A decorrere dalla data di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [in prosieguo "i(l) nuovi(o) Stati(o) membri(o)"], un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della data di adesione è esteso al territorio di tali Stati membri affinché esso produca gli stessi effetti in tutta la Comunità.

2. La registrazione di un marchio comunitario pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. Qualora la domanda di registrazione di un marchio comunitario sia stata depositata durante i sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 42 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8 è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell'adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data del deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità del marchio comunitario richiesto.

4. Il marchio comunitario di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo:

— ai sensi dell'articolo 51 se le cause di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell'adesione di un nuovo Stato membro,

— ai sensi dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione.

5. L'uso del marchio comunitario di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi dell'articolo 106 e 107 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore è stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione di tale Stato o, se del caso, quando la data di priorità precede la data di adesione di tale Stato.»

### II. CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI

1. 31992 R 1768: Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1), modificato da:

— 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

a) Dopo l'articolo 19 è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 19 bis

Disposizioni supplementari connesse con l'allargamento della Comunità

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i) Qualsiasi medicinale protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Repubblica ceca dopo il 10 novembre 1999 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.

ii) Qualsiasi medicinale protetto nella Repubblica ceca da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità non prima dei sei mesi antecedenti la data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio.

b) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Estonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio o, nel caso dei brevetti concessi anteriormente al 1° gennaio 2000, entro il periodo di sei mesi di cui alla legge sui brevetti dell'ottobre 1999.

c) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio a Cipro prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia stata depositata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stata rilasciata la prima autorizzazione di immissione in commercio; in deroga a quanto sopra qualora l'autorizzazione di immissione in commercio sia stata ottenuta prima della concessione del brevetto di base, la domanda di certificato deve essere depositata entro sei mesi dalla data in cui è stato concesso il brevetto.

d) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lettonia prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato. Qualora il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 sia scaduto, è possibile richiedere un certificato entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.

e) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore richiesto dopo il 1° febbraio 1994 e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Lituania prima della data di adesione può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.